



AREA I - AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: [REDACTED] c/ C.C.I.A.A. di Roma – Ricorso ex art. 4, L. 77/55 e art. 2 L. 235/2000, Giudice di Pace di Airola, R.G.n. 358/2026. Affidamento incarico e prenotazione di spesa a titolo di compenso professionale.

LA DIRIGENTE

Assistita dal Responsabile della Struttura “Affari Legali e Contenzioso”;

Visti il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, lo Statuto dell’Ente e gli atti deliberativi e regolamentari adottati ai sensi del predetto decreto e rilevato che, per effetto degli stessi ed in virtù dell’incarico di direzione dell’Area I “*Affari generali e del personale*”, conferito dal Segretario Generale con determinazione n. 15 del 24 febbraio 2026, l’adozione del presente provvedimento rientra nella propria competenza;

Atteso che con la medesima determinazione è stato assegnato il budget direzionale per l’anno 2026;

Considerato che il Sig. [REDACTED] in data 02.12.2025 subiva la levata di protesto in relazione all’assegno postale dell’importo di € 1.250,00 per “MANCANZA DI AUTORIZZAZIONE ART. 1, L. 386/90 - Assegno emesso in data posteriore a quella di iscrizione in archivio”;

Visto il ricorso ex art. 4 Legge 77/55 ed art. 2 Legge 235/2000 con cui il Sig. [REDACTED] ha adito il Giudice di Pace di Airola affinché sia disposta la cancellazione e/o revocata la pubblicazione del REPR e, nel merito, accolto il ricorso e per l’effetto dichiarata la cancellazione del protesto iscritto, con vittoria di spese e competenze di lite;

Ricordato che, secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, in materia di pubblicazione dei protesti di cambiali, vaglia cambiari e di assegni, la Camera di Commercio svolge un’attività di carattere materiale dovendo osservare specifiche modalità dettate dalla legge e che, pertanto, non incorre in alcuna responsabilità nella pubblicazione degli elenchi;

Considerato che il ricorso in oggetto deve considerarsi inammissibile in quanto il Sig. [REDACTED] non ha prodotto alla Camera di Commercio di Roma alcuna istanza di cancellazione di protesto per levata erronea/illegittima, la cui eventuale reiezione avrebbe dovuto essere oggetto di impugnazione dinanzi al Giudice di Pace del luogo in cui risiede il debitore protestato ai sensi dell'art. 12, D.lgs 150/2011;

Ravvisata la necessità che la Camera si costituisca nel giudizio in oggetto perché venga confermata la legittimità e la correttezza dell'attività amministrativa svolta in occasione della pubblicazione del protesto in esame;

Atteso che non vi è alcun dipendente abilitato alla professione di avvocato iscritto nell'Elenco Speciale;

Visto l'Elenco dei professionisti, predisposto a seguito dell'avviso pubblicato in data 21.11.2024 e valido fino al 31.12.2027, nel quale, nella sezione civilisti, è iscritto, tra gli altri, l'Avv. Luca Leone;

Vista la procura alle liti per il patrocinio dell'Ente nel procedimento di cui in narrativa in favore dell'Avv. Luca Leone, con studio in Roma, Via Appennini, n. 46, sottoscritta dal Segretario Generale, competente per Statuto al rilascio della stessa;

Visto il preventivo, acquisito con prot. n. 142078 del 26.06.2026, con il quale l'Avv. Luca Leone ha quantificato il compenso per la propria prestazione professionale in € 1.265,00 a titolo di onorari, con applicazione della riduzione del 25%, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e C.P.A., detratta la ritenuta d'acconto;

Visti l'art. 56, comma 1, lett h) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici, riferito ai contratti esclusi nel settore legale, nonché l'articolo 13 che richiama l'applicazione dei principi enunciati negli articoli 1, 2 e 3 del medesimo Codice;

Tenuto conto di quanto statuito dal Consiglio di Stato con la Sentenza n. 2776/2025 pubblicata il 02.04.2025;

Atteso che anche per i contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei contratti, nel cui novero rientra il singolo incarico di patrocinio legale finalizzato alla difesa in una specifica controversia giudiziale, è necessario acquisire il CIG a fini di tracciabilità e che, pertanto, al presente incarico è stato attribuito il CIG: BC75AB9120;

Rilevato che il presente affidamento non è soggetto al versamento del contributo ANAC secondo quanto stabilito con Delibera della stessa Autorità n. 524 del 22.12.2025;

DETERMINA

- di affidare all’Avv. Luca Leone con studio in Roma, Via Appennini n. 46, l’incarico di procedere alla costituzione in giudizio per conto della Camera nel giudizio promosso dal Sig. [REDACTED] dinanzi al Giudice di Pace di Airola, precisando che, qualora ne ricorrano i presupposti, l’incarico si estenderà anche all’azione per il recupero del credito da lite;
- l’utilizzo delle somme previste nel suddetto budget in ragione di € 1.265,00 a titolo di onorari, che, a seguito dell’applicazione della riduzione del 25% come indicato in preventivo, scendono ad € 948,75 oltre al rimborso delle spese generali, IVA e C.P.A., detratta la ritenuta d’acconto per la liquidazione del compenso, a ricevimento fattura, a favore dell’Avv. Luca Leone.

La spesa complessiva di € 1.384,33 viene imputata sul centro di costo n. A037 “Affari Legali e Contenzioso”, mastro n. 3250 “PRESTAZIONE DI SERVIZI”, Conto n. 325043 “Oneri Legali e Notarili”, che presentano la necessaria disponibilità, mediante assunzione di prenotazione n. 580/2026.

LA DIRIGENTE
Greta SCAPIGLIATI

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
Laura LUCIOLI

“Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.”